

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Ipotesi contratto collettivo integrativo 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di presentazione della ipotesi di contratto integrativo	Avvio della procedura della contrattazione decentrata integrativa con presentazione da parte del Presidente dell'ipotesi di accordo alla delegazione trattante in data 10.12.2018, ipotesi sottoscritta dalle parti nella stessa data. In data 28.12.2018 il contratto è stato sottoscritto definitivamente	
Periodo temporale di vigenza	Anno 2018	
Composizione della delegazione trattante	- Presidente, dott.ssa Marcella DI MAURO Segretario Generale - Componente, d.ssa Tatiana CHIOLERO, Responsabile del Servizio Personale Parte sindacale: - Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA - RSU dell'ente Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, UIL-FPL, RSU dell'ente Firmatarie del contratto: RSU dell'ente	
Soggetti destinatari	Personale non dirigente a tempo indeterminato e determinato.	
Materie trattate dal contratto integrativo	Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2018	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Richiesto parere al Revisore dei Conti in data 14/12/2018 Il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole in data 18.12.2018
		L'organo di controllo interno non ha effettuato rilievi
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge in caso di inadempimento	Il Piano delle Performance e Piano Esecutivo di Gestione Anni 2018-2020 è stato Approvato con delibera di Giunta n. 46 del 24.04.2018
		Con deliberazione della giunta comunale n. 7 del 30/01/2018 è stato approvato il Piano Triennale Per La Prevenzione Della Corruzione E Per La Trasparenza 2018-2020
	Sono stati assolti, per quanto di competenza, gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013	

	comportamento la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione e accessoria	L'organismo comunale di valutazione a consuntivo validerà il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Performance e PEG.
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie risultati attesi altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Oggetto del contratto è la disciplina dell'utilizzo del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente non dirigente del Comune di Bardonecchia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato per l'anno 2018.

Tempi di applicazione dell'accordo. Gli effetti del contratto si riferiscono all'anno 2018.

Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse stabili disponibili effettuata dall'amministrazione comunale, sulla base delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta comunale, con deliberazione n. 131/2018, con specifica indicazione delle risorse variabili.

Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse del fondo, quantificate in complessivi € 154.470,90.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

	TOTALE FONDO	€ 154.470,90
PROGRESSIONE ECONOMICA ANNI PRECEDENTI (art. 68, comma 1 CCNL 2016/2018)		€ 42.000,00
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art. 68 comma 1 CCNL 2016/2018)		€ 16.200,00
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 68, comma 2, lett. A) CCNL 2016/2018)		€ 0,00
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 68, comma 2, lett. B) CCNL 2016/2018)		€ 63.036,90
INDENNITÀ DI TURNO, DI REPERIBILITÀ, COMPENSI ART. 24 CCNL 14/09/2000 (art. 68, comma 2, lett. D) CCNL 2016/2018) compensi previsti da contratto integrativo anno 2017		€ 25.000,00
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – ART. 70- QUINQUIES COMMA 1 CCNL 2016/18 (art. 68 comma 2 lett. E) CCNL 2016/2018) compensi previsti da contratto integrativo anno 2017		€ 5.000,00

COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART. 70- QUINQUIES COMMA 2 lett. A) CCNL 2016/18 (art. 68 co.2, lett. E) CCNL 2016/2018) compensi previsti da contratto integrativo anno 2017	€ 600,00
COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE, RICONOSCIUTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 67, CO. 3, LETT. C), IVI COMPRESI I COMPENSI DI CUI ALL'ART. 70-TER (ISTAT) CCNL 2016/2018 compensi incentivanti attività di recupero evasione ICI, in attuazione dell'art.59 del d.lgs. 446/97 Per la disciplina dei criteri di erogazione dei compensi si rinvia ai vigenti regolamenti dell'ente	€ 1.500,00
TOTALE UTILIZZI COMPLESSIVO	€ 154.470,90

C) effetti abrogativi impliciti

Il contratto determina l'abrogazione implicita delle norme del CCDI normativo in contrasto con le disposizioni di legge.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità nonché il sistema di valutazione e misurazione della performance, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 96/2011.

Il premio destinato a compensare i miglioramenti di efficacia ed efficienza nella gestione delle attività lavorative sarà erogato in forma di incentivo individuale.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Non sono state previste nuove progressioni economiche per l'anno 2018.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto sono quelli derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi di produttività recepiti dal Piano delle Performance e dal Piano Esecutivo di Gestione, nonché assegnati dai Responsabili di Servizio ai propri collaboratori, il cui raggiungimento è valutato con apposite schede di valutazione, secondo il sistema di valutazione adottato dall'ente.

In conformità al disposto dell'art. 68, comma 1 del CCNL del 21/05/2018, sono vincolate a specifico utilizzo le risorse stabili di cui alle seguenti voci di destinazione:

- risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti;
- risorse necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004;
- indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;
- sono inoltre rese disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. 75/2017;
- sono inoltre rese disponibili le risorse residue, esclusivamente di parte stabile (art. 67, commi 1 e 2), non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

Sono inoltre finanziati dalla parte stabile del fondo istituti contrattuali consolidati nel tempo a favore del personale quali:

INDENNITA' DI TURNO, DI REPERIBILITA', COMPENSI ART. 24 CCNL 14/09/2000 (art. 68, comma 2, lett. D) CCNL 2016/2018) compensi previsti da contratto integrativo anno 2017	€ 25.000,00
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' – ART. 70- QUINQUIES COMMA 1 CCNL 2016/18 (art. 68 comma 2 lett. E) CCNL 2016/2018) compensi previsti da contratto integrativo anno 2017	€ 5.000,00
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART. 70- QUINQUIES COMMA 2 lett. A) CCNL 2016/18 (art. 68 co.2, lett. E) CCNL 2016/2018) compensi previsti da contratto integrativo anno 2017	€ 600,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
d.ssa Tatiana CHIOLERO



Tatiana Chiolero

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le regole per la costituzione del fondo per le risorse decentrate sono fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed hanno un carattere vincolante, compresa la determinazione dei tetti e dei vincoli alla sua riduzione disposti dal legislatore per gli anni dal 2011 al 2014 e per gli anni 2016, 2017 e 2018.

L'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ha infatti, da ultimo, vincolato la crescita dei fondi del salario accessorio, imponendo di non superare l'ammontare del predetto fondo nell'anno 2016.

L'art. 67 del CCNL 21.05.2018 ha riscritto totalmente le modalità di costituzione del fondo del salario accessorio.

L'articolo 67, comma 1, del nuovo CCNL ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018, il fondo delle risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del Ccnl del 22/01/2004, relative all'anno 2017, nel cui ammontare sono comprese sia le risorse dello specifico fondo delle progressioni economiche sia quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL del 22/01/2004. Tali risorse, relative all'anno 2017, e certificate nel 2017 dal revisore dei conti, confluiscono in un unico importo consolidato, che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. Nello stesso importo confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del Ccnl del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di «alta professionalità» di cui all'art. 10 dello stesso CCNL del 22/01/2004.

L'ente ha ritenuto opportuno e doveroso procedere alla rettifica della costituzione del fondo degli anni 2016 e 2017, effettuando l'incremento dell'importo relativo allo 0,20% del monte salari 2001 ai sensi dell'art. 32, comma 7 del CCNL 22/01/2004 nel seguente modo:

- per l'ente, tale importo è pari ad euro 1.808,00 (su monte salari 2001 di euro 904.242,00);
- tale importo non deve essere decurtato ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010, in quanto la costituzione del fondo 2015 era già rispettosa del limite previsto (2010);
- ai fini del rispetto dell'art. 1 comma 236 della legge 208/2015, norma vigente nel 2016 che imponeva il rispetto del tetto di spesa 2015, si ritiene opportuno decurtare l'importo sulla base del valore di riduzione proporzionale dei dipendenti, pari al 2,25%;
- nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'anno 2016 per il contenimento del trattamento accessorio del personale, si è ritenuto pertanto di effettuare l'incremento di € 1.767,00 (-41,00), al netto della decurtazione che si sarebbe dovuta operare nell'anno 2016 ai fini del rispetto del limite.

Il comma 2 del predetto art. 67 prevede che l'importo unico consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, sia incrementato da specifici importi, sempre di natura stabile.

L'art. 67, comma 2, lettera b), del CCNL 21 maggio 2018 prevede che le risorse stabili sono incrementate da "un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; *tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data*". Gli incrementi di cui all'art. 64 hanno decorrenza 1/1/2016, 1/1/2017, 1/3/2018, a regime 1/4/2018 ed essendo istituiti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, devono essere applicati, in base all'art. 2, comma 3 del CCNL 21/5/2018, entro trenta giorni dalla data di stipulazione. Anche secondo l'orientamento applicativo ARAN RAL_1725, pubblicato il 14 ottobre 2014, per ciascuna persona in servizio individuata come sopra, occorre indicare la posizione economica rivestita alla data di sottoscrizione definitiva del CCNL preso in considerazione. Sono quindi stati inseriti, nella costituzione del fondo di parte stabile anno 2016, 2017, 2018, nell'apposita sezione riferita alle risorse di parte stabile non soggetta al limite, i differenziali delle progressioni economiche orizzontali forniti dall'ente, come da indicazione dettata dall'art. 67, comma 2, lettera b) pari a:

anno 2016 € 211,25

anno 2017 € 626,60

anno 2018 € 1.449,30 (importo che assorbe i precedenti importi).

L'inserimento, alla luce della circolare della RGS n. 18/2018, relativa al conto annuale 2017, è obbligatorio, come confermato dalla stessa Tab. 15 in cui è comparsa, in costituzione, la riga «Rideterminazione per incremento stipendiale Art. 67 comma 2 lettera b) CCNL 2016/2018». Come da dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/05/2018, si tratta di incrementi non rilevanti ai fini del limite al trattamento accessorio (anche perché sono incrementi dettati dalla contrattazione nazionale, obbligatori, per i quali l'ente non ha avuto e non avrà alcuna discrezionalità).

Una volta definiti gli importi delle risorse stabili di cui all'art. 67, commi 1 e 2 del nuovo CCNL, i commi successivi dello stesso articolo individuano le voci di composizione delle risorse variabili annuali, introducendo alcune semplificazioni che si riportano di seguito, in quanto riguardano incrementi applicati.

Il comma 4 dell'art. 67 del nuovo CCNL semplifica le condizioni di applicazione della disposizione rispetto all'art. 15, commi 2 e 4, del CCNL dell'01/04/1999, la quale viene di fatto disapplicata e alla quale non si potrà più fare riferimento.

In particolare:

- si conferma che la somma deve essere valutata in sede di contrattazione integrativa tra le parti;
- si conferma che nel bilancio dell'ente deve sussistere la relativa capacità di spesa;
- si conferma che l'importo da quantificare è sino all'1,2% del monte salari 1997 e quindi non necessariamente il valore massimo;
- non è più prevista la necessità di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, né il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
- non è più richiesta una specifica attestazione da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione;
- in coerenza con quanto previsto dall'art. 40, comma 3-quinquies del d.lgs. 165/01, l'incremento del fondo a tale titolo è consentito nel rispetto del pareggio di bilancio, delle norme sul contenimento della spesa di personale e di ogni altro strumento di controllo della spesa, entro il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 (trattamento accessorio complessivo non superiore a quello del fondo 2016).

L'ente ha previsto l'incremento ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera h), di € 9.029,74 (pari all'importo massimo 1,2%) quali risorse derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza).

Il comma 5, lettera b) dell'articolo 67 del nuovo CCNL ripropone, nella parte variabile, le risorse di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL dell'01/04/1999. Con il CCNL 2016/2018 tali risorse possono essere stanziare «per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale». In questo importo sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-*quater*, comma 1, lettera c) del nuovo CCNL, finanziate dai proventi delle violazioni del codice della strada e destinate all'erogazione di incentivi monetari collegati ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

La nuova norma contrattuale conferma che gli obiettivi dell'ente possano anche essere «di mantenimento», in coerenza con quanto aveva già chiarito l'Aran, a condizione che, per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell'ente. Inoltre, viene confermato, sempre in coerenza con quanto stabilito dall'Aran, che gli obiettivi di performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi, relativi ad uno o più servizi, devono essere individuati dall'ente nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione. L'ente ha previsto l'iscrizione ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. i) di un importo corrispondente alle risorse stanziare ai sensi del comma 5, lett. b) per la valorizzazione del piano delle performance 2018, di € 1.134,00 oltre oneri e irap, per complessivi € 1.500,00, a finanziamento dello specifico obiettivo di performance del personale in forza ai Servizi demografici, a seguito di contributo di pari importo trasferito dal Dipartimento Funzione Pubblica per raggiungimento obiettivo di miglioramento nella prestazione dei servizi a livello nazionale (la documentazione è agli atti presso il medesimo servizio).

Il fondo delle risorse decentrate, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, è stato quantificato con determinazione n. 66/2018 avente ad OGGETTO: ART. 67 CCNL 21.05.2018 - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 E RETTIFICA FONDI ANNI 2016 E 2017".

Descrizione	Importo	NON soggette a limite 2016
Totale Risorse stabili	141241,16	
di cui Risorse stabili soggette al limite	139.791,86	
di cui Risorse stabili escluse dal limite		1.449,30
Totale Risorse variabili	13.229,74	
di cui Risorse variabili soggette al limite	11.663,74	
di cui Risorse variabili escluse dal limite		1.566,00
Totale risorse	154.470,90	3.015,30

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Unico importo consolidato (luc)

L'articolo 67 sopra citato, comma 1, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018, il fondo delle risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato (luc) di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del Ccnl del 22/01/2004, relative all'anno 2017, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, nel cui ammontare sono comprese sia le risorse dello specifico fondo delle progressioni economiche sia quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c) del Ccnl del 22/01/2004.

Tali risorse, relative all'anno 2017, e certificate nel 2017 dal collegio dei revisori dei conti, confluiscono in un unico importo consolidato, che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Nello stesso importo confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, co. 7 del Ccnl del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di «alta professionalità» di cui all'art. 10 dello stesso CCNL del 22/01/2004. Per l'ente, tale ultimo importo è pari ad euro 1808,00 (su monte salari 2001 di euro 904.242,00), ma, nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'anno 2016 per il contenimento del trattamento accessorio del personale, si è ritenuto di effettuare l'incremento di € 1.767,00, al netto della decurtazione che si sarebbe dovuta operare nell'anno 2016 ai fini del rispetto del limite;

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 comprensivo incremento di € 1.767,00, ai sensi dell'art. 32, comma 7 CCNL 22/01/2004, pari allo 0,20% monte salari 2001 con decurtazione del 2,25% su anno 2016	138.225,16
Risorse stabili soggette al limite - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	1.566,70
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	1.566,70
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	1.449,30
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	1.449,30

Il Totale delle Risorse stabili, così determinato, è pari a € 141.241,16.

Sezione II – Risorse variabili

L'art. 67 comma 3 del nuovo CCNL prevede che il Fondo possa essere alimentato con importi variabili di anno in anno.

L'articolo 67 comma 7, del nuovo CCNL, dispone poi che: *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"*.

La portata innovativa di tali nuove disposizioni del CCNL si completa con la disposizione di cui all'articolo 15, comma 7, del CCNL, il quale stabilisce che: *"Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67"*.

Con la deliberazione di Giunta comunale n. 131/2018, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2018 è stato deliberato di:

- incrementare il fondo risorse decentrate 2018, ai sensi dell'art. 67 comma 3 del CCNL 21/05/2018, con le risorse variabili destinate ad incentivare il personale dell'ente con importi di cui all'art. 67 comma 5 lett. b), per la somma di € 1.134,00 oltre oneri e irap (complessivi € 1.500,00), attraverso la valorizzazione del piano delle performance 2018, a finanziamento dello specifico obiettivo piano performance del personale in forza ai Servizi demografici (n. 2 dipendenti destinatari), a seguito di contributo di pari importo trasferito dal Dipartimento Funzione Pubblica per raggiungimento obiettivo di miglioramento nella prestazione dei servizi a livello nazionale (la documentazione è agli atti presso il medesimo servizio)

- incrementare il fondo ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera h) del CCNL 21/05/2018, che richiama il comma 4 dello stesso articolo e fa riferimento all'incremento dell'importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza, che per questo ente ammonta a € 9.029,74, sussistendo la relativa capacità di spesa nel bilancio dell'ente e avendo l'ente stanziato tali risorse già con deliberazione di Giunta comunale n. 46/207 in sede di formazione ed approvazione del bilancio 2018;

- di dare indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica di attivare la forma di partecipazione sindacale del confronto, per la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 7, attraverso gli strumenti previsti dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018, al fine di destinare, per l'anno 2018, risorse aggiuntive al fondo risorse decentrate, soggette e nel rispetto del limite di spesa complessivo del trattamento accessorio 2016, quali:

1. € 1.566,70 per l'incremento art. 67, comma 2 lett. c) - RIA personale cessato 2017;
2. € 1.134,00 oltre oneri e irap, per complessivi € 1.500,00, per l'incremento art. 67, comma 3 lett. i) attraverso la valorizzazione del piano delle performance 2018, a finanziamento dello specifico obiettivo piano performance del personale in forza ai Servizi demografici, a seguito di

contributo di pari importo trasferito dal Dipartimento Funzione Pubblica per raggiungimento obiettivo di miglioramento nella prestazione dei servizi a livello nazionale (la documentazione è agli atti presso il medesimo servizio);

3. dell'importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza, pari a € 9.029,74 (con integrazione di € 487,00 rispetto allo stanziamento 2017) per l'integrazione incremento art. 67 comma 3 lett. h);

Preso atto che l'ente, nell'anno 2018:

- ha stanziato e destinato a titolo di trattamento accessorio del personale con incarico di posizione organizzativa (retribuzione di posizione e di risultato) un importo inferiore rispetto alle risorse destinata a tal fine nell'anno 2016, avendo ridotto il numero di incarichi da nove a sette (a seguito della riorganizzazione avviata già nell'anno 2017);

- si è determinato pertanto un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del fondo risorse decentrate dei dipendenti;

- sussistendo capacità di spesa, l'ente ha attivato correttamente le relazioni sindacali contrattualmente previste, di cui all'art. 5, comma 3 lett. g) del CCNL, cioè la forma di partecipazione sindacale del "confronto", per a verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 7, attraverso gli strumenti previsti dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018: per l'anno 2018, l'amministrazione ha inteso destinare risorse aggiuntive al fondo risorse decentrate, soggette al limite di spesa e nel rispetto del tetto complessivo del trattamento accessorio 2016, pari a:

- € 1.566,70 incremento art. 67, comma 2 lett. c) - RIA personale cessato 2017;

- € 1.134,00 incremento art. art. 67, comma 3 lett. h) obiettivo piano performance servizi demografici, a seguito di contributo di pari importo trasferito dal Dipartimento Funzione Pubblica per raggiungimento obiettivo di miglioramento nella prestazione dei servizi a livello nazionale;

- € 487,00 integrazione incremento art. 67 comma 3 lett. h) (1,2 % del monte salari 1997).

L'importo complessivo di € 3.187,70, considerando il limite di spesa dell'anno 2016 del solo fondo dei dipendenti, comporterebbe il superamento del limite di spesa 2016 e pertanto dovrebbe essere interamente decurtato ai fini del rispetto dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017. Dal confronto con la parte sindacale è emersa condivisione e piena accettazione della proposta dell'amministrazione, fermo restando che tale incremento ha valenza solo per l'anno 2018, la cui opportunità potrà essere eventualmente verificata dalle parti in sede di accordo annuale negli anni successivi.

Il fondo di parte variabile è rappresentato nella seguente tabella:

Risorse variabili soggette al limite	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	1.500,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	9.029,74
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)	1.134,00

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	11.663,74

Risorse variabili NON soggette al limite	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	1.566,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	1.566,00

Il Totale delle Risorse variabili, così determinato, è pari a € 13.229,74.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Ricordate le seguenti indicazioni operative:

- Ragioneria generale dello Stato, circolare n. 8 del 2 febbraio 2015, che segnala la cessazione, dal 1° gennaio 2015, delle misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo periodo, dell'articolo 9 del d.l.78/2010, e che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014);
- Ragioneria generale dello Stato, circolare n. 20 dell'8 maggio 2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta "minusvalenza fissa") e indica che, a partire dal 1° gennaio 2015, non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi, né dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio; le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate, a partire dal 2015, di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis
- Ragioneria generale dello Stato, nota n. 63898 del 10 agosto 2015 con cui viene precisato: "a. nei casi in cui gli incarichi di posizione organizzativa siano rimasti cristallizzati nel numero e nel valore dell'anno 2010, il principio del limite imposto dalla prima parte dell'articolo 9, comma 2- bis del DL n. 78/2010 risulta rispettato; b. la eventuale cessazione di personale incaricato di posizione organizzativa si traduce altresì - in presenza di mancato reincarico - in un minore onere a carico del bilancio dell'ente e quindi risulta rispettosa della seconda parte dell'articolo citato. Si ritiene pertanto utile raccomandare la verifica che le risorse finalizzate alla remunerazione delle posizioni organizzative a carico del

bilancio dell'ente, nel periodo di vigenza della norma, siano state contenute nel relativo tetto del 2010 e che sia stato rispettato il relativo limite alla retribuzione individuale disposto dell'articolo 9, comma 1 del DL n. 78/2010”;

- Ragioneria generale dello Stato, nota n. 77245 del 9 ottobre 2015, che specifica che l'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 aggiunge agli istituti contrattuali vigenti una ulteriore posta, di natura strutturale, costituita dalla misura, consolidata e permanente, dei tagli generati nell'intero periodo di vigenza dell'art. 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010. Poiché la decurtazione prevista dalla norma è di natura permanente, la stessa dovrà di necessità essere apportata a valere sulle risorse fisse del fondo al fine di garantire adeguata copertura nel tempo;

- Ragioneria generale dello Stato, circolare n. 12 del 23 marzo 2016, con cui, in riferimento alla previsione di cui all'art. 1, comma 236 della l. 208/2015, si specifica che "per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013. Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento”;

- Ragioneria generale dello Stato, circolare n. 19 del 27 aprile 2017;

Come noto l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato (comma relativo alla riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio)."

Stante l'applicazione dell'articolo 15, comma 7, del CCNL, per cui "Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67", non è stato necessario effettuare alcuna decurtazione al fondo, grazie alle minori risorse destinate al personale con incarico di posizione organizzativa rispetto all'anno 2016 (ridotti numero incarichi da nove a sette).

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo	NON soggette a limite 2016
Totale Risorse stabili	141.241,16	
di cui Risorse stabili soggette al limite	139.791,86	
di cui Risorse stabili escluse dal limite		1.449,30
Totale Risorse variabili	13.229,74	
di cui Risorse variabili soggette al limite	11.663,74	

di cui Risorse variabili escluse dal limite		1.566,00
Totale risorse	154.470,90	3.015,30
Decurtazioni DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010		
Decurtazione 2018 per rispetto limite 2016	Nessuna	

Nessuna decurtazione è da operare, stante le previsioni di cui all'articolo 15, comma 7, del CCNL, per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Si fa presente che, in virtù della clausola di ultra attività del contratto integrativo decentrato anno 2017, vengono ancora applicate le attuali modalità di utilizzo delle risorse decentrate per il finanziamento di istituti contrattuali che favoriscano il miglioramento organizzativo nei vari settori dell'Ente (servizio in turni di lavoro, indennità per specifiche responsabilità e/o funzioni, indennità di reperibilità) in attesa della definizione del nuovo contratto decentrato triennale che avverrà ad inizio anno 2019.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto, in quanto sono somme già regolate dai CCI e sono effetto di disposizioni del CCNL, le seguenti somme:

TOTALE FONDO	€ 154.470,90
PROGRESSIONE ECONOMICA ANNI PRECEDENTI (art. 68, comma 1 CCNL 2016/2018)	€ 42.000,00
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art. 68 comma 1 CCNL 2016/2018)	€ 16.200,00
INDENNITÀ DI TURNO, DI REPERIBILITÀ, COMPENSI ART. 24 CCNL 14/09/2000 (art. 68, comma 2, lett. D) CCNL 2016/2018) compensi previsti da contratto integrativo anno 2017	€ 25.000,00
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – ART. 70- QUINQUIES COMMA 1 CCNL 2016/18 (art. 68 comma 2 lett. E) CCNL 2016/2018) compensi previsti da contratto integrativo anno 2017	€ 5.000,00
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 70- QUINQUIES COMMA 2 lett. A) CCNL 2016/18 (art. 68 co.2, lett. E) CCNL 2016/2018) compensi previsti da contratto integrativo anno 2017	€ 600,00
REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/97) ridotto ex art. 9 comma 2 bis L.122/10)	1.500,00
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 68, comma 2, lett. B) CCNL 2016/2018)	€ 63.036,90

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto le seguenti somme (trattandosi di somme relative a contributo trasferito da altro ente):

Descrizione	Importo
Obiettivi piano performance – performance individuale	1.134,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	153.336,90
Somme regolate dal contratto	1.134,00
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili finanziano correttamente tutti gli istituti e destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto quota carico fondo, progressioni orizzontali storiche, compensi per particolari responsabilità, indennità turno, reperibilità).

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività/performance è erogata in applicazione delle norme contrattuali dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione dell'organismo comunale di Valutazione. Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità.

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Non sono state attivate procedure di attribuzione PEO nell'anno 2018.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno 2016

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016

Descrizione	2016
Risorse stabili	134.678,86
Risorse variabili	20.564,32
Totale risorse	155.243,18

Riduzione art. 1 comma 236 della l. 208/2015	-207,97
Totale risorse	155.035,21

2018	Importo	NON soggette a limite 2016
Totale Risorse stabili 2018	141.241,16	
di cui Risorse stabili soggette al limite	139.791,86	
di cui Risorse stabili escluse dal limite		1.449,30
Totale Risorse variabili	13.229,74	
di cui Risorse variabili soggette al limite	11.663,74	
di cui Risorse variabili escluse dal limite		1.566,00
Totale risorse	154.470,90	3.015,30
Decurtazioni DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010		
Decurtazione 2018 per rispetto limite 2016	Nessuna	

A seguito delle rettifiche sopra illustrate, i fondi sono così rideterminati:

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017
Risorse stabili	134.678,86	136.458,16
Risorse variabili	20.564,32	13.925,73
Totale	155.243,18	150.383,89
Riduzione art. 1 comma 236 della l. 208/2015	-207,97	0,00
Riduzione art. 23, comma 2 d.lgs. 75/2017		0,00
Totale fondo	155.035,21	150.383,89
Risorse variabili NON soggette a tetto di spesa	8.534,58	3.883,26
Risorse variabili soggette a limite	12.029,74	10.042,47
Fondo soggetto a tetto di spesa e avvenuto rispetto del limite	146.500,63	146.500,63
Incremento dello 0,20% monte salari 2001 con conseguente innalzamento tetto di spesa 2016	1.767,00	1.767,00
Incremento art. 67, comma 2 lett. b) CCNL 21/05/2018 differenziali PEO (non soggetto a tetto di spesa)	211,25	626,60
totale fondi rideterminati	157.013,43	152.777,49
Nuovo tetto di spesa 2016 (16.500,63 oltre a 1.767,00 quale incremento dello 0,20% monte salari 2001)	148.267,63	

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo risorse decentrate sono state stanziare nel Bilancio di Previsione 2018 e imputate ai relativi capitoli di spesa.

La verifica tra sistema contabile e dati del fondo è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato

L'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato (comma relativo alla riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).

VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

FONDO RISORSE DECENTRATE	ANNO 2016	ANNO 2018
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	157.013,43	154.470,90
tetto di spesa 2016	148.267,63	
somme non soggette a limite		3.015,30
Totale fondo al netto delle voci non assoggettate al limite		151.455,60
	NIENTE DA DECURTARE per applicazione art. 15, comma 7 del CCNL 21/05/2018	

Nuovo tetto di spesa 2016 del solo fondo risorse decentrate (16.500,63 oltre a 1.767,00 quale incremento dello 0,20% monte salari 2001)	148.267,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

	ANNO 2016	ANNO 2018
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	157.013,43	154.470,90
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010		
TOTALE	157.013,43	154.470,90
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	8.745,83	3.015,30
TOTALE VOCI ESCLUSE	8.745,83	3.015,30
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	(136.754,00-1515) = 135.239,00	109.575,00
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	6.778,53	6.778,53

DEL SEGRETARIO COMUNALE		
FONDO STRAORDINARIO	9.946,00	9.946,00
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	300.231,13 (limite di spesa complessivo 2016)	277.755,13

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo, oltre agli oneri riflessi e per IRAP, come determinato è stanziato sui diversi capitoli del bilancio 2018. Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
d.ssa Tatiana CHIOLERO



Tatiana Chiolero

DISPOSIZIONI NORMATIVE

ART. 40 COMMA 3 SEXIES D.LGS. 165/2001

Contratti collettivi nazionali e integrativi

“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”

ART. 40 BIS COMMA 1 D.LGS. 165/2001

Controlli in materia di contrattazione integrativa

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”

